

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE VIOLAZIONI
TRIBUTARIE

Allegato 1 alla deliberazione n. 8 del Consiglio comunale del 29 gennaio 1999

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 7 Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 Perfezionamento della definizione
- Art. 9 Effetti della definizione
- Art. 10 Riduzione della sanzione
- Art. 11 Disciplina transitoria
- Art. 12 Normativa di rinvio

Art. 1
Finalità
(D. Lgs. 218/1997)

- 1 Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 2
Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali dell'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, relativamente ai seguenti tributi locali:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati (d lgs. 218/1997 art.1, comma 2, ultimo periodo)
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione (d. lgs. 218/1997 art.3, comma 1, ultimo periodo).
6. In sede di contraddittorio il responsabile del tributo deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo - benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
7. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio competente di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

(D.Lgs. 218/1997 artt. 5 e 6)

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente;

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

(D.Lgs. 218/1997 art.5)

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata a.r. o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento competente alla definizione;
 - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio competente non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio competente lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

(D.Lgs. 218/1997 art. 12)

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento o, in caso di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per l'iscrizione a ruolo dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il responsabile del tributo formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del tributo.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

(D. Lgs. 218/1997 art. 7)

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

(D. Lgs. 218/1997 art. 9)

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il responsabile del tributo, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, il responsabile del tributo provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, su conforme decisione del responsabile del Tributo.
5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 22 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
7. L'importo minimo rateale è fissato in L. 100.000.

Art. 9

Effetti della definizione

(D. Lgs. 218/1997 artt. 2 e 3)

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio (D. Lgs. 218/1997 art. 3, comma 4).
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato ovvero la mera acquiescenza prestata dal contribuente in contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabili le riduzioni di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 10

Riduzione della sanzione

(D.Lgs. 218/1997 art.3 c.3)

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 11

Disciplina transitoria

1. Dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999.

Art. 12

Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218.